



Consiglio
dell'Unione europea

**Bruxelles, 5 gennaio 2017
(OR. en)**

**10343/1/16
REV 1**

**ENFOPOL 209
JAIEX 67
COEST 161**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che approva la
conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol) dell'accordo
sulla cooperazione operativa e strategica tra la Georgia ed Europol

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/... DEL CONSIGLIO

del

**che approva la conclusione da parte dell'Ufficio europeo di polizia (Europol)
dell'accordo sulla cooperazione operativa e strategica
tra la Georgia ed Europol**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2009/371/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol)¹, in particolare l'articolo 23, paragrafo 2,

vista la decisione 2009/934/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che adotta le norme di attuazione relative alle relazioni di Europol con i partner, incluso lo scambio di dati personali e informazioni classificate², in particolare gli articoli 5 e 6,

vista la decisione 2009/935/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che stabilisce l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi³,

visto il parere del Parlamento europeo⁴,

¹ GU L 121 del 15.5.2009, pag. 37.

² GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 6.

³ GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 12.

⁴ Parere del 14 dicembre 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) A norma della decisione 2009/371/GAI e della decisione 2009/934/GAI, Europol è tenuto a concludere accordi con gli Stati terzi che sono stati inseriti nell'elenco stabilito dalla decisione 2009/935/GAI. Tali accordi hanno l'obiettivo di sostenere e rafforzare l'azione delle autorità competenti degli Stati membri e la loro cooperazione reciproca, per prevenire e combattere la criminalità organizzata, il terrorismo e altre forme gravi di criminalità che interessano due o più Stati membri e possono riguardare lo scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, inclusi dati personali e informazioni classificate. Gli accordi strategici comportano lo scambio di informazioni esclusi i dati personali, mentre gli accordi operativi comportano lo scambio di informazioni inclusi i dati personali. Gli accordi strategici possono essere stipulati da Europol solo previa approvazione del Consiglio, una volta che quest'ultimo abbia previamente consultato il consiglio di amministrazione di Europol ("consiglio di amministrazione"). Gli accordi operativi richiedono inoltre che il Consiglio ottenga, tramite il consiglio d'amministrazione, il parere dell'autorità di controllo comune di Europol ("autorità di controllo comune"), nella misura in cui l'accordo riguarda lo scambio di dati personali.
- (2) Con la decisione di esecuzione 2014/269/UE del Consiglio¹ la Georgia è inclusa nell'elenco stabilito dalla decisione 2009/935/GAI.

¹ Decisione di esecuzione 2014/269/UE del Consiglio, del 6 maggio 2014, che modifica la decisione 2009/935/GAI per quanto riguarda l'elenco dei paesi e delle organizzazioni terzi con cui Europol stipula accordi (GU L 138 del 13.5.2014, pag. 104).

- (3) Al fine di aumentare l'efficacia nel prevenire e combattere le forme gravi di criminalità, in particolare dato che la Georgia è un paese potenzialmente candidato e un vicino prossimo dell'Unione con la quale la Georgia ha numerosi collegamenti e scambi, Europol ha avviato, conformemente alla decisione 2009/934/GAI, la procedura per la conclusione di un accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Georgia e Europol ("accordo operativo e strategico").
- (4) I termini della cooperazione disciplinata dall'accordo operativo e strategico prevedono lo scambio di informazioni che può, conformemente ai compiti di Europol indicati nella decisione 2009/371/GAI, includere conoscenze specialistiche, resoconti generali, risultati di analisi strategiche, informazioni sulle procedure delle indagini penali, informazioni sui metodi di prevenzione della criminalità e la partecipazione ad attività di formazione, nonché la fornitura di consulenza e sostegno a singole indagini penali.
- (5) Inoltre, a seguito della valutazione a norma della decisione 2009/934/GAI volta a determinare se vi sia un adeguato livello di protezione dei dati garantito dalla Georgia, l'accordo operativo e strategico contiene disposizioni riguardanti lo scambio di dati personali. L'accordo operativo e strategico ha ricevuto il parere favorevole dell'autorità di controllo comune di Europol per quanto attiene a dette disposizioni.
- (6) Il consiglio di amministrazione ha approvato l'accordo operativo e strategico l'11 e il 12 maggio 2016.

- (7) Sono state soddisfatte le condizioni per avviare l'esercizio delle competenze di esecuzione da parte del Consiglio a norma delle decisioni 2009/371/GAI, 2009/934/GAI e 2009/935/GAI ed è, pertanto, opportuno adottare una decisione di esecuzione al fine di approvare la conclusione dell'accordo operativo e strategico.
- (8) La Danimarca è vincolata dalla decisione 2009/371/GAI e partecipa pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2009/371/GAI.
- (9) Il Regno Unito e l'Irlanda sono vincolati dalla decisione 2009/371/GAI e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che dà attuazione alla decisione 2009/371/GAI.
- (10) Il 2 maggio 2016 l'autorità di controllo comune ha espresso il suo parere.
- (11) Il 29 luglio 2016 il consiglio di amministrazione ha espresso il suo parere,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Europol è autorizzato a concludere l'accordo sulla cooperazione operativa e strategica tra la Georgia ed Europol.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

Articolo 3

Europol è destinatario della presente decisione.

Fatto a ..., il

Per il Consiglio

Il presidente
